



ILLEGITTIMO PREAVVISO FERMO AMMINISTRATIVO PER IMPORTO SPROPORZIONATO

RISPETTO AL VALORE DEL BENE. CGT TARANTO N. 2047/2025

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL CASO

2 LA SENTENZA

1 IL CASO

Un contribuente si vede notificare un **preavviso di fermo amministrativo** sulla propria autovettura, di **rilevante valore economico e funzionale**, per un debito di circa **370 euro**, dovuto a titolo di **Tari non corrisposta**. -

Una vicenda che, purtroppo, non costituisce un'eccezione. -

Sempre più spesso, infatti, per il recupero di **importi modesti**, l'agente della riscossione fa ricorso a **misure fortemente invasive**, incidendo in modo significativo sulla sfera patrimoniale e personale del contribuente, senza che emerga una reale e concreta **ponderazione tra il mezzo utilizzato e la finalità perseguita**. -

Nel caso di specie, il soggetto — **[assistito dall'Avv. Giuseppe Mappa, professionista di comprovata esperienza nella materia](#)** — ha tempestivamente impugnato il preavviso, contestando, tra le altre cose, l'**illegittimità per manifesta sproporzione**, tra debito e valore del bene aggredito. -

2 LA SENTENZA

La **Corte di Giustizia Tributaria di Taranto**, con la sentenza **n. 2047/2025**, ha accolto il ricorso, disponendo l'**annullamento del preavviso di fermo amministrativo**, richiamando l'ordinanza **n. 32062/2025 della Suprema Corte**, ribadendo che il **principio di proporzionalità è principio generale del diritto dell'Unione Europea** (art. 5 TUE e giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20), è parte integrante del nostro ordinamento ed oggi trova oggi **espressa codificazione nel diritto tributario** con l'introduzione dell'**art. 10-ter dello Statuto del Contribuente**, ad opera del D.Lgs. n. 219/2023.-

Di conseguenza, il Collegio afferma che sottoporre a fermo amministrativo un'autovettura di **valore significativo**, al fine di recuperare un credito di **entità inferiore**, e di molto, integra una **palese violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza**.-

Nel caso concreto, la sproporzione viene definita senza mezzi termini **“lapalissiana”**, sia in relazione al **valore commerciale del veicolo**, sia — e soprattutto — al suo **valore d'uso nella vita quotidiana del contribuente**.-

Resta, tuttavia, un dato che non può non far riflettere: all'accoglimento del ricorso è seguita la **compensazione integrale delle spese di giudizio**, confermando come, anche quando il cittadino ha pienamente ragione, il costo della tutela resti spesso — almeno in parte — a suo carico.-